**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVISTA**

**ISTITUTO WALDEN**

Associazione Italiana di Psicologia e Terapia Cognitivo-Comportamentale

**Via Campo Marzio 12 – 00186 Roma**

*Riconosciuta con decreto del MIUR del 16/11/2000*

sede periferica di bari

**Via Emanuele Mola, 34 - 70121 Bari**

*Riconosciuta con Decreto del MIUR del 10/01/2008*

# CONVENZIONE PER TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

*Ai sensi dell’art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998*

**tra**

# La scuola di specializzazione in psicoterapia Comportamentale e Cognitivista Istituto Walden, con sede legale in via Campo Marzio 12 Roma, Codice Fiscale 07763370587 in persona del Legale Rappresentante Prof. Carlo Ricci, nato a Roma il 26.02.1957 (C.F. RCCCRL57B26H501P) di seguito abbreviata in “Scuola”

**e**

# La ASL DI TARANTO (soggetto ospitante) con sede legale in Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto, P.IVA 02026690731, d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Vito Gregorio Colacicco, nato a Laterza (TA) il 02/10/1957 (C.F. CLCVGR57R02E469R)

# Premesso che

- L’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l’O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i[[1]](#footnote-1) prevedono che, nell’atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell’Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

- la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitivista, Istituto Walden intende garantire un’attività di tirocinio, relativo alla psicoterapia dell’individuo, della coppia e della famiglia unitamente alla elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte presso i Servizi di psicoterapia svolti presso la Vostra struttura

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

## Articolo 1

La ASL DI TARANTO assicura all’interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l’acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell’Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi. I tirocinanti saranno accolti nel numero massimo di DUE per anno, nei periodi stabiliti dall’offerta formativa.

## Articolo 2

All’attività di tirocinio di cui all’articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all’esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento, l’attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall’Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento sulla base dell’offerta formativa accettata, contenente:

a. il nominativo del tirocinante;

b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;

c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza all’interno della struttura ospitante;

d. le strutture dell’Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all’attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

## Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

### **Articolo 5**

La Scuola di specializzazione in psicoterapia Istituto Walden assicura che

* assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta i cui estremi devono essere annotati nel progetto di tirocinio);
* si impegna a comunicare alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

## Articolo 6

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

* Il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;
* Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
* Il soggetto promotore si impegna a sottoporre il tirocinante a procedure di Sorveglianza Sanitaria per quanto previsto dall’art.41 D.lgs. 81/08.

**Articolo 7**

La Convenzione, che dovrà essere firmata digitalmente, avrà validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata, previa richiesta di una delle parti, da inviare almeno tre mesi prima della scadenza, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

## Articolo 8

## Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

## Articolo 9

## La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell’art. 16, tabella allegato “B” del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Sulla convenzione dovrà essere apposta marca da bollo del valore di euro 16,00 a carico del Soggetto Promotore.

ll Rapp. Legale della ASL DI TARANTO

Direttore Generale

dr. Vito Gregorio Colacicco

Il Rapp. Legale della Scuola

Prof. Carlo Ricci

1. Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008. [↑](#footnote-ref-1)